



*Tribunale Amministrativo Regionale
per l'Umbria*



*Inaugurazione
Anno Giudiziario 2019*



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'UMBRIA**

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019



*Relazione del Presidente
del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria*

dott. Raffaele Potenza

Perugia, 25 febbraio 2019

SOMMARIO

SALUTI E RINGRAZIAMENTI7

INTERVENTI

1. L'ATTIVITÀ E L'ORGANIZZAZIONE DEL TAR PER IL 20188
a. *Generalità, ricorsi e decisioni. Dati indicativi.* 8
b. *Il personale di magistratura.* 10
c. *Il personale amministrativo.*..... 11

2. LE MATERIE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE 201811
a. *In generale.*..... 11
b. *Gli orientamenti principali.* 12

INTERVENTI

3. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE.21

SALUTI E RINGRAZIAMENTI

Rivolgo anzitutto il mio saluto alle autorità civili, militari e religiose ed a tutti gli intervenuti, ai quali va altresì il mio ringraziamento per l'interesse e la partecipazione testimoniati dalla loro gradita presenza.

Il mio saluto è esteso ai colleghi magistrati di questo TAR, della Corte dei Conti ed ai rappresentanti della stessa, della Magistratura ordinaria, della giurisdizione tributaria, del nostro organo di autogoverno (Il Consiglio di Presidenza della g.a.), dell'Avvocatura dello Stato, delle Università, del Foro, delle Amministrazioni pubbliche, dell'Associazione magistrati del Consiglio di Stato, della principale Associazione di magistrati di TAR, del mondo dell'informazione. Saluto inoltre il Segretario generale del TAR, che rappresenta il personale amministrativo, ed i colleghi in quiescenza, che hanno presieduto questo Tribunale o prestato servizio presso di esso e sono oggi presenti.

Come di consueto l'inaugurazione dell'anno giudiziario della giustizia amministrativa in Umbria, vede un sollecitato e gradito intervento di Autorità rappresentative di organi statali e di Enti pubblici territoriali dello Stato comunità, ad ulteriore conferma di un raccordo prezioso per l'esercizio della funzione giurisdizionale amministrativa.

A differenza di anni precedenti, nell'anno che si è appena concluso non sono state registrate critiche o proposte soppressive della giustizia di primo grado e speriamo che questa assenza non sia dovuta semplicemente ai ben più gravi impegni cui la classe politica, nell'interesse del paese, cerca di fare fronte. In ogni caso l'assenza di una pur necessaria attività riformatrice del settore non è da considerare un fatto del tutto negativo, poiché a volte rispetto ad alcune "innovazioni", specialmente se frettolose, sembra decisamente migliore nessuna innovazione.

Lascio ora la parola agli interventi dei primi tre dei nostri graditi ospiti, dopo i quali esporrò sinteticamente l'attività svolta dal Tribunale.

INTERVENTI

1- L'ATTIVITÀ E L'ORGANIZZAZIONE DEL TAR PER IL 2018

A) GENERALITÀ, RICORSI E DECISIONI. DATI INDICATIVI.

Per cominciare da considerazioni di ordine quantitativo, va premesso che ricorsi proposti nell'anno appena conclusosi hanno segnato un incremento del contenzioso del 28% rispetto all'anno precedente che, aveva invece segnato una diminuzione. I fattori determinanti queste oscillazioni sono difficilmente identificabili, ma tra gli stessi può a nostro avviso annoverarsi la presenza e l'applicazione, di riforme legislative problematiche, come accade ad esempio in materia di appalti pubblici ed è accaduto recentemente per la soppressione del Corpo forestale dello Stato.

Sommando i predetti ricorsi con quelli pendenti al 31.12.2017, e sottraendo da questo totale il numero ricorsi definiti nel 2018 con sentenza o con decreto decisorio, emerge una significativa riduzione (poco meno dell'8%) del numero di affari pendenti al termine dello scorso anno; questo ridimensionamento, seppur inferiore quello registratosi al termine del 2017, conferma comunque la tendenza riduttiva avviata a partire dal 2016 (che aveva visto la pendenza di 1923 ricorsi) e si è potuto realizzare anche col ripristino del programma di smaltimento dell'arretrato (assente nel 2017), in attuazione del quale quindi sono stati portati in decisione circa settanta ricorsi in più rispetto alle previsioni ordinarie. I dati rivelano, in altri termini, che all'aumento dei ricorsi pervenuti corrisponde un incremento dei ricorsi decisi, il che pone il TAR Umbria in controtendenza rispetto all'andamento complessivo dei TAR, ove, secondo i dati pubblicati dalla Relazione sull'attività della giustizia amministrativa (redatta dal Presidente del Consiglio di Stato), all'incremento rispetto ai ricorsi pervenuti nel 2017, corrisponde una diminuzione dei ricorsi definiti nel 2018.

Questi risultati sono stati raggiunti in ragione del seppur minimale incremento della forza lavoro del Tribunale, intesa complessivamente (magistrati e personale amministrativo) e soprattutto del fatto che questa forza lavoro ha continuato ad operare con impegno e produttività, come testimonia il numero totale di provvedimenti pubblicati nell'anno di riferimento. Di questi provvedimenti circa i tre quarti hanno definito il giudizio. I numeri riguardanti i rilievi sin qui svolti sono contenuti nella tabella I, alla quale faccio rinvio.

Al 31.12.2018, dei 691 provvedimenti collegiali complessivamente emessi, solo 50 non hanno definito il giudizio di primo grado (ordinanze, sent. parziali ecc.); gli altri lo hanno definito con un numero di sentenze di merito poco meno del doppio rispetto alle sentenze che lo hanno chiuso per ragioni processuali.

Le decisioni di accoglimento del ricorso risultano molto più del doppio di quelle di rigetto. Questo dato può essere interpretato come indice di un alto livello di tutela delle posizioni del cittadino, ma allo stesso tempo (ed è il rovescio del concetto) rivelatore di un elevato tasso di illegittimità dell'azione amministrativa. Per i particolari inerenti la natura dei provvedimenti emessi rimando alla tabella II.

Passo ora alle osservazioni che ineriscono temi più sostanziali, quali l'accelerazione e semplificazione del processo. Sotto il profilo del rito, i ricorsi hanno di volta in volta investito tutte le forme processuali previste dal codice di procedura amministrativa (il dettaglio tipologico si trova nella tabella III).

Le sentenze redatte in forma semplificata sono state 18 e sono comprese nel novero dei provvedimenti che hanno definito il giudizio.

Si registrano inoltre un centinaio di decisioni in forma monocratica, utilizzata per le definizioni estintive del processo (perenzioni, sopravvenute carenze di interesse ecc. ai sensi degli artt. 35 ed 85 del codice), mentre ancora pressochè inesistente è l'applicazione all'art. 71 bis del codice e che pur consente di rapidamente pervenire alla decisione del ricorso in camera di consiglio.

Quanto alla durata media dei procedimenti definiti nell'anno, dalla consultazione dei ruoli di udienza del 2018 permette di notare come circa i due terzi dei ricorsi portati in decisione in pubblica udienza risultavano non anteriori al 2015. I ricorsi risalenti agli anni precedenti sono in fase di esaurimento attraverso le varie forme processuali previste dal codice.

Sempre nell'ottica di accelerare la definizione dei giudizi, va riferito che nel 2018:

- sono state programmate udienze pubbliche in accoglimento di 106 istanze di prelievo proposte nel 2017;
- sono state presentate 95 istanze di prelievo, di cui 39 accolte con fissazione dell'udienza entro lo stesso 2018 e 53 con programmazione entro il 2019. Le restanti istanze non hanno potuto trovare accoglimento per ragioni tecniche.

In proposito si è cercato di seguire il criterio per cui le istanze di prelievo presentate nei primi mesi dell'anno sono fissate udienze entro il 31 dicembre dell'anno stesso, mentre per le altre la fissazione del merito avviene preferibilmente entro i sei mesi dell'anno successivo.

Occorre poi ricordare che numerose fissazioni nel merito avvengono per effetto di accordo delle parti in sede di esame della domanda cautelare e previa rinuncia alla stessa.

Nonostante le sollecitazioni recate dalle norme (alcuna delle quali è già finita sotto la lente della Corte Costituzionale) la natura complessa ed articolata del contenzioso non permette spesso di pervenire alla decisione, ciò in quanto a procedimenti complessi segue per forza di cose un processo complesso, basti pensare alla necessità di dare termine per l'impugnazione con motivi aggiunti di uno o più atti che sopraggiunti nella procedura e che può comportare più rinvii della trattazione del ricorso introduttivo del giudizio.

A ciò deve aggiungersi un'impropria dilatazione del contenzioso in tema di gare pubbliche, mediante diversi ricorsi che tendono a sostituire nel merito le valutazioni e le attribuzioni di punteggio indicate dal ricorrente a quelle effettuate dalla stazione appaltante. Questo è invero un comportamento che spesso, anche per le modalità di redazione del ricorso, costringe il giudice ad un lungo studio prima di verificare che, per la nota giurisprudenza, il ricorso è inammissibile (questione questa che precede l'esame di merito).

Quanto alla tutela cautelare, che rappresenta più l'accelerazione l'anticipazione dell'esito del giudizio, emerge una situazione di decremento delle domande (da 276 dell'anno precedente a 173 provvedimenti, di cui 141 ordinanze cautelari e 32 decreti monocratici). Ciò anche in ragione del commendevole

recepimento della necessità di evitare istanze cautelari evidentemente prive di un interesse attuale, nella ritrovata consapevolezza della natura d'urgenza della tutela azionata.

Molte domande cautelari hanno prodotto l'utile conseguenza di dare luogo entro l'anno alla definizione dei ricorsi, ciò in conseguenza o della conversione del rito (art. 60 c.p.a), o della fissazione in udienza pubblica col meccanismo dell'art. 55, c.10, oppure indirettamente, vale a dire a seguito di riforma in appello dell'ordinanza di primo grado, con invito alla sollecita fissazione della decisione di merito da parte del TAR. Ovviamente queste decisioni sono conteggiate alla voce che le riguarda.

Anche per il 2018 l'uso dello strumento cautelare si conferma sostanzialmente corretto, vale a dire esercitato nelle presenza astratta dei presupposti di legge. Raramente poi la domanda cautelare monocratica è supportata da valutazioni "catastrofiche" del "periculum in mora" che spesso non sono propriamente collocabili nei termini di legge, nemmeno nella pur incisiva terminologia utilizzata dall'art. 56 cpa, per quel che concerne la tutela monocratica. In un solo caso la misura è stata chiesta "ante causam", ai sensi dell'art. 61 del codice e non è stata concessa.

Con riferimento ai cennati 32 decreti cautelari, si è pressochè equamente ripartita tra provvedimenti di rigetto e di accoglimento. In questa attività si è proceduto essenzialmente sulla base ad una valutazione dell'irreparabilità del danno paventato dal ricorso, in attesa della prima camera di consiglio utile per l'esame collegiale della sospensiva, con ciò aderendo al prudente orientamento che rimette al Collegio la valutazione del "fumus" del ricorso.

In tema di redazione degli atti processuali, si registra la sostanziale osservanza da parte del foro delle disposizioni sul contenimento del numero di pagine degli scritti, a conferma dello spirito collaborativo che in via generale anima da tempo i rapporti tra TAR ed avvocati.

Quanto al processo telematico, il 2018 si è concluso con la stabilizzazione dell'obbligo di deposito della copia cartacea del ricorso, sanzionato addirittura col divieto di fissazione della domanda cautelare. Il deterrente scelto sembra francamente eccessivo, perché in contrasto con lo spirito della riforma, oltrechè fortemente sospetto di incostituzionalità. Sarebbe stato più logico, a nostro modesto avviso, consentire comunque la fissazione della discussione della sospensiva (dato il suo carattere di urgenza) ma sanzionarne l'inammissibilità ove la carenza della copia cartacea permanga al momento della decisione. Va comunque rilevato che la presenza di una copia cartacea rappresenta pur sempre una sicurezza, considerate le frequenti problematiche, di fondo ma anche occasionali, che il sistema telematico spesso presenta. Ed invero non mancano occasioni per rimpiangere il vecchio sistema.

B - IL PERSONALE DI MAGISTRATURA

Nel 2018 si è concretizzato il riequilibrio del personale di magistratura (numericamente indebolito dal 2016) mediante l'assegnazione a questo TAR di un quarto magistrato, il che assicura la presenza in via ordinaria di due Collegi e, in casi di emergenza, sempre di un Collegio, evitando disagi per l'utenza e l'organizzazione dell'ufficio giurisdizionale. Ovviamente da detta assegnazione è derivato il già segnalato incremento del numero di affari portati in udienza e decisi nell'anno solare. L'incremento non ha potuto tuttavia essere maggiore, poiché la presa di servizio del magistrato è avvenuta a marzo e con carico di lavoro ridotto previsto in applicazione e per il successivo periodo dalle disposizioni

del Consiglio di Presidenza. A tutti i colleghi va un ringraziamento particolare per la competenza e la disponibilità costantemente manifestate con sempre maggiore impegno, sol che si consideri che il numero medio degli affari individualmente assegnati e che hanno dato luogo alle 641 sentenze definitive, supera i duecento, collocandosi ben oltre i limiti tracciati dalle direttive del Consiglio di Presidenza.

C - IL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Come già accennato, è stato anzitutto potenziato il contingente di personale di segreteria con il comando di una unità di personale della Provincia di Perugia, in servizio dal 1 gennaio 2018. Purtroppo è venuto a mancare un nostro collaboratore, Giancarlo Tonelli, al quale rivolgiamo un caro pensiero, rinnovando sentite condoglianze alla sua famiglia.

Sotto la guida del Segretario Generale (avv. Grechi) il personale amministrativo ha conseguito eccellenti risultati, raggiungendo con spirito di servizio e di squadra, ottimi livelli di efficienza ed efficacia nell'attività di sua competenza. In particolare l'azione amministrativa del Tribunale ha conseguito ottimi risultati sia a supporto dell'attività giurisdizionale, sia con riguardo al miglioramento della qualità dei servizi, attivando contratti e sostituzioni di apparati e consentendo anche un recupero di immagine istituzionale del Tribunale verso l'utenza esterna (vedansi le vicende inerenti la manutenzione ordinaria degli impianti ampiamente bisognosi).

Al fine di ampliare lo spazio dedicato all'afflusso degli avvocati, soprattutto nei giorni di udienza, nonché di migliorare lo svolgimento del lavoro in back office del personale assegnato alla sezione giurisdizionale, sono stati effettuati lavori tesi ad un più razionale utilizzo degli spazi, compatibilmente alla scarsa idoneità dei locali. Tale azione si colloca pienamente nel quadro degli ottimi rapporti che si registrano col Foro, alla luce di un ampio e reciproco spirito di collaborazione.

2. LE MATERIE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE 2018

A - IN GENERALE

Anche nel 2018 le decisioni, hanno riguardato aspetti fondamentali per la qualità della vita della comunità regionale, quali l'ambiente, la sanità pubblica, l'istruzione e l'università, i servizi sociali, gli appalti, forniture e servizi, la pubblica sicurezza (in particolare le licenze di porto d'armi, specialmente per la caccia), la produzione di energia, l'edilizia privata, anche nei suoi riflessi in tema di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale. Altro importante gruppo di provvedimenti ha riguardato, conformemente al precedente anno, il contenzioso introdotto da cittadini stranieri in materia di diritto di soggiorno, sulla quale il Tribunale ha sostanzialmente confermato gli orientamenti già espressi nel 2017.

Il contenzioso più frequentemente ha avuto per oggetto le procedure di appalto, l'assegnazione delle misure comunitarie, le farmacie, il soggiorno degli stranieri, l'attività produttiva delle aziende con forte impatto ambientale. Anche per il 2018 si è registrato un notevole numero di decisioni (273) di ottemperanza a provvedimenti dell'AGO in materia di legge Pinto, in relazione alla ragionevole durata del processo.

L'anno ha visto lo svilupparsi del contenzioso conseguente alla soppressione del Corpo forestale dello Stato, e sostanzialmente poco "digerito" dal personale, confluito nell'Arma dei Carabinieri. Attendiamo qui il vaglio della Corte costituzionale per una decisione che speriamo sopraggiunga con celerità, consentendoci di decidere senza incertezze ed entro il 2019 i ricorsi in materia, che abbiamo opportunamente sospeso.

B - GLI ORIENTAMENTI PRINCIPALI.

ACCESSO DOCUMENTALE

Sent. 25 luglio 2018, n. 471

La sottrazione documentale all'accesso, costituendo un'eccezione alle generali previsioni di cui all'art. 22 della l. n. 241 del 1990, non può che risultare di stretta interpretazione e limitata, dunque, alle puntuali ipotesi indicate dal Legislatore all'art. 24 della stessa legge di riferimento, ovvero nelle altre disposizioni, anche secondarie. In merito all'accesso a documenti detenuti dalle amministrazioni che siano afferenti a un procedimento penale, non sussiste una preclusione automatica e assoluta alla loro conoscibilità dato che l'esistenza di un'indagine penale non è di per sé causa ostativa all'accesso a documenti che siano confluiti nel fascicolo del procedimento penale o che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine. Qualora la denuncia sia presentata dalla P.A. nell'esercizio delle sue istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito applicativo dell'art. 329 c.p.p.; se, invece, la P.A. che trasmette all'Autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell'esercizio di tali funzioni, ma nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essa specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria che, come tali, sono sottoposti al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. e, per conseguenza, sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24 della l. n. 241 del 1990.

Ne discende che, ai fini della valutazione dell'ammissibilità o meno dell'istanza ostensiva, debbono distinguersi tre ipotesi:

- a. quella in cui gli atti siano stati delegati dall'Autorità giudiziaria, nel qual caso l'ostensione non sarà possibile;
- b. quella in cui gli atti coincidano con le notizie criminis poste in essere dagli organi comunali nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuite specificamente dall'ordinamento, nel qual caso, parimenti, l'ostensione non è possibile;
- c. quella in cui, infine, ci si trovi dinanzi ad atti di indagine e di accertamento, se del caso tradottisi in denunce all'Autorità giudiziaria, non compiuti dagli organi comunali nell'esercizio di funzioni di P.G., bensì nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, nel qual caso non sussistono, per la giurisprudenza in esame, impedimenti ad ammettere l'accesso su tali atti.

ACI

Sent. 7 luglio 2018, n. 290

Si diventa soci A.C.I. dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e del pagamento della relativa quota. Chi aspira ad ottenere la qualità di socio A.C.I. deve presentare apposita domanda ed è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale; la qualità di socio si acquista, a tutti gli effetti, dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e del pagamento della relativa quota.

AMBIENTE

Sent. 21 maggio 2018, n. 366

Occorre una preventiva valutazione tecnica sulle radici per disporre l'abbattimento di un cipresso ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità. Il Comune non può ordinare l'abbattimento di un cipresso ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità senza aver effettuato una preventiva, approfondita valutazione tecnica sull'apparato radicale dell'albero ad alto fusto.

APPALTI

Sent. 21 maggio 2018, n. 362

Il termine di 30 giorni per l'impugnare l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 120 c. 5 c.p.a., decorre - a seguito dell'abrogazione dell'accesso informale - dalla ricezione da parte del concorrente della comunicazione di cui all'art. 76 D.lgs. 50/2016 essendo esigibile secondo l'ordinaria diligenza a carico di quest'ultimo l'esperimento delle azioni necessarie a reperire la documentazione di gara. Tale onere appare non in contrasto con la normativa comunitaria come interpretata dalla Corte di Giustizia UE (12 marzo 2015 causa C-583/13).

Sent. 31 dicembre 2018, n. 691

Il termine per proporre l'impugnazione, secondo il rito c.d. super speciale di cui all'art. 120 c. 2 bis c.p.a., dei provvedimenti di ammissione alla gara degli altri concorrenti decorre dalla pubblicazione sul sito web della stazione appaltante, a norma dell'art. 29 D.lgs. 50/2016, dell'elenco dei concorrenti ammessi, in assenza di una disposizione contenente un differimento del suddetto termine in relazione all'effettivo accesso alla documentazione di gara posta a base dell'ammissione.

Sent. 31 agosto 2018, n. 488

L'identità delle valutazioni rese dai commissari della commissione di gara non può ritenersi, di per sé (e in difetto di altri concordanti indizi), indice della illegittima inversione della sequenza prevista dalla normativa di gara per lo scrutinio sulla qualità dell'offerta tecnica.

Sent. 9 aprile 2018, n. 205

La scelta della formula matematica per individuare l'offerta economica più vantaggiosa è insindacabile salvo che per manifesta irrazionalità.

Nelle gare pubbliche la formula, da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica, può essere scelta discrezionalmente dalla Pubblica amministrazione nella definizione sia dei criteri, da utilizzare quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che delle formule matematiche da usare per l'attribuzione del punteggio; di conseguenza nei confronti di tali scelte, che sono tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, il sindacato giurisdizionale può intervenire solo nei casi in cui le stesse risultino abnormi, sviate o manifestamente illogiche.

Sent. 17 agosto 2018, n. 477

La verifica della anomalia dell'offerta va effettuata avendo a riferimento l'offerta nel suo insieme. Nelle gare pubbliche la verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata ad accertare l'attendibilità e la serietà della stessa e l'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte; la relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce

espressione di un tipico potere tecnico discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato, renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta.

Sent. 29 agosto 2018, n. 485

La valutazione delle offerte presentate in sede di gara pubblica è insindacabile dal giudice amministrativo. Nelle gare pubbliche la valutazione delle offerte, essendo espressione di un'ampia discrezionalità che attiene al merito dell'azione amministrativa, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salve le ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o di travisamento dei fatti.

Sent. 18 luglio 2018, n. 459

La circostanza che l'offerta si discosti dalle tabelle ministeriali o dai CCNL non è indice di anomalia dell'offerta.

Un'offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara per il solo fatto che il costo del lavoro possa essere stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai CCNL.

Sent. 31 agosto 2018, n. 488

Non assume rilevanza alcuna la pretesa uniformità dei punteggi assegnati dai commissari.

L'identità delle valutazioni rese dai commissari della commissione di gara non può ritenersi, di per sé (e in difetto di altri concordanti indizi), indice della illegittima inversione della sequenza prevista dalla normativa di gara per lo scrutinio sulla qualità dell'offerta tecnica.

Sent. 31 agosto 2018, n. 489

L'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, innovando rispetto al regime di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, ha imposto l'obbligo per tutti gli operatori economici di indicare in sede di offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d. lg. n. 50 del 2016).

Tale obbligo sussiste anche in ipotesi di silenzio del bando, da ritenersi sul punto etero integrato, con conseguente esclusione del concorrente silente, non potendosi ricorrere nemmeno al soccorso istruttorio diversamente dal sistema previgente, trattandosi di indicazione costituente elemento essenziale dell'offerta.

ARMIE PUBBLICHE SICUREZZA

Sent. 2 marzo 2018, n. 145

Il detentore del porto d'armi deve essere persona affidabile ed esente da mende.

La misura diretta a vietare la detenzione delle armi e munizioni, di cui all'art. 39, t.u. 18 giugno 1931 n. 773, in considerazione della finalità della norma volta a prevenire fatti lesivi della pubblica sicurezza richiede che il detentore sia persona esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, e nei confronti del quale esista la completa sicurezza circa il buon uso delle armi, non occorrendo pertanto, ai fini della applicazione della misura interdittiva che vi sia stato un oggettivo e accertato

abuso delle stesse, essendo invero sufficiente l'esistenza di elementi indiziari sulla mera probabilità di un abuso dell'arma o su un'insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni.

AUTORIZZAZIONI

Sent. 28 febbraio 2018, n. 134

Revoca automatica della patente per incidente stradale, con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) - Ove per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), la patente di guida è sempre revocata; in tale evenienza, l'automaticità della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente è quindi conseguenza di una scelta legislativa escludente a priori qualsivoglia discrezionalità amministrativa nell'esercizio del relativo potere prefettizio nei confronti del soggetto ricadente nelle condizioni stabilite dalla norma; ne consegue anche il radicamento della controversia nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, avendo la Pubblica amministrazione irrogato la pena della revoca della patente unicamente come sanzione accessoria automatica, al verificarsi del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186 C.d.S.

CONTENZIOSO ELETTORALE

Sent. 22 maggio 2018, n. 371

In materia elettorale in sede di presentazione delle liste il soccorso istruttorio prestato dall'Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l'irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell'amministrazione, errore scusabile e comunque se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e dell'interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle varie fasi di cui si compone il procedimento elettorale.

CONCORSI ED ESAMI

Sent. 3 maggio 2018, n. 267

La prova pratica di un concorso può consistere anche in operazioni intellettuali che dimostrino il possesso di specifiche competenze e dell'attitudine alla loro applicazione. In sede di pubblico concorso la prova pratica è tale non solo quando consista nell'espletamento di operazioni materiali, ma anche quando si espliciti attraverso operazioni intellettuali, il cui contenuto non s'identifichi in un'astratta e teorica trattazione di una questione, ma nella dimostrazione del possesso di specifiche competenze e dell'attitudine alla loro applicazione.

EDILIZIA ED URBANISTICA

Ord. 8 ottobre 2018, n. 521

In relazione agli artt. 3, 42, 97 e 117, commi 2, lett. l) e 3, Cost., È rilevante e non manifestamente infondata e pertanto va rimessa alla Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 2, L.R. Umbria 21 gennaio 2015, n. 1, nella parte in cui prevede che "Nelle zone agricole è esclusa ogni forma di recinzione dei terreni o interruzione di strade di uso pubblico se non

espressamente previste dalla legislazione di settore o recinzioni da installare per motivi di sicurezza purché strettamente necessarie a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche”.

Sent. 9 aprile 2018, n. 198

Nel caso di opere edilizie abusive il proprietario dell'area deve, fino a prova contraria, ritenersi corresponsabile di abusi. Per provare la propria estraneità nella commissione dell'abuso edilizio, questi non può limitarsi ad affermare di essere estraneo alla commissione dell'abuso, ma deve addurre qualche elemento probatorio idoneo a dimostrare l'assunto. L'impugnativa del provvedimento di acquisizione gratuita di opera abusiva, non preceduta dalla tempestiva impugnazione dell'ordinanza di demolizione relativa ad opere abusive, comporta che non possano essere denunciati eventuali vizi di tale atto presupposto in sede di gravame avverso l'atto applicativo che lo richiami. In caso di mancata impugnazione dell'ordine di demolizione, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell'area di sedime, a meno che non si facciano valere vizi propri della misura acquisitiva.

Sent. 25 luglio 2018, n. 469

Ai fini della necessità o meno del permesso di costruire relativamente a lavori di sbancamento del terreno, occorre distinguere tra gli scavi finalizzati ad utilizzo edilizio e le consimili attività non connesse all'edificazione; soltanto nella prima ipotesi essi sono da ritenersi compresi nell'intervento complessivo e non richiedono uno specifico titolo autorizzativo, mentre i lavori di sbancamento in assenza di opere in muratura necessitano del permesso di costruire ove modificano in modo durevole l'ambiente circostante.

L'esecuzione di movimenti terra, finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, richiede il titolo abilitativo, allorquando — anche in assenza di finalità edificatorie — la notevole entità dell'intervento sul territorio sia tale da connotarlo come di rilevanza urbanistica.

Sent. 6 settembre 2018, n. 490

La realizzazione di un volume interrato determina inevitabilmente una rilevante alterazione dello stato dei luoghi rilevante sia sotto il profilo paesaggistico che sul piano urbanistico-edilizio, salvo che, per le sue caratteristiche non possa essere qualificato come un mero volume tecnico.

ELEZIONI

Sent. 5 novembre 2018, n. 578

Il provvedimento comunale recante la revoca di nomina o convalida dell'elezione a consigliere comunale si configura come un atto vincolato a fronte dell'espressa previsione legislativa art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 235 del 2012, che sancisce la nullità dell'elezione di coloro che si trovino nelle condizioni indicate dal comma 1 dello stesso articolo, prevedendo, inoltre, che “[l]’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse”.

Sent. 22 maggio, 2018 n. 371.

In materia elettorale in sede di presentazione delle liste il soccorso istruttorio prestato dall'Ufficio

elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l'irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell'amministrazione, errore scusabile e comunque se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e dell'interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle varie fasi di cui si compone il procedimento elettorale.

GIURISDIZIONE

Sent. 2 gennaio 2018, n. 3

Ai sensi dell'art. 63 comma 4, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la mancata nomina a Direttore Generale del servizio sanitario regionale nel caso in cui la procedura prevedeva la formazione di un elenco di candidati idonei per verificarne il possesso dei requisiti oggettivi e di esperienza professionale richiesti, senza un confronto comparativo fra i candidati e preordinata all'affidamento di un incarico di natura privatistica, invece sussumibile tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi.

Sent. 11 maggio 2018, n. 304

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca di agevolazioni per inadempienze o irregolarità commesse dal beneficiario.

Sent. 5 novembre 2018, n. 578

Giurisdizione in tema di incandidabilità. Rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario e non in quella del Giudice amministrativo, una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione del Consiglio comunale con la quale, in forza di comunicazione prefettizia, è stata disposta la revoca della convalida dell'elezione a Consigliere Comunale, ex art. 10, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, che sia motivata con riferimento ad una comunicazione prefettizia segnalante che l'amministratore interessato “risulta condannato, con sentenza definitiva, comportante una causa di incandidabilità prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. legge Severino) e, quindi, la nullità dell'elezione del consigliere stesso”. Infatti, in materia di contenzioso elettorale amministrativo, spettano al giudice amministrativo le controversie in tema di operazioni elettorali, la cui regolarità è stabilita nel pubblico interesse, vertendosi in tema di tutela di posizioni d'interesse legittimo. Sono, invece, devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo; né la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento perché, anche in tale ipotesi, la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo.

Sent. 10 aprile 2018, n. 221

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i), cod.proc.amm., le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, tra i quali vanno annoverati i professori e i ricercatori universitari, ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, n. 165.

Sent. 10 dicembre 2018, n. 67

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento con il quale la Regione, a seguito di esperimento di procedura selettiva riservata a soggetti che hanno già un rapporto di impiego con l'Amministrazione, ha disposto il conferimento, in favore di un proprio dipendente, dell'incarico di posizione organizzativa non dirigenziale; in tal caso, infatti, l'atto di conferimento dell'incarico configura una determinazione unilaterale assunta dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

INDUSTRIA E COMMERCIO

Sent. 19 giugno 2018, n.385

L'interesse commerciale del rivenditore di generi di monopolio recede a fronte di quello dell'amministrazione alla massimizzazione del gettito erariale. L'interesse commerciale dell'esercente soggiace a quello pubblico di carattere fiscale connesso alla vendita di generi di monopolio con la conseguenza che nessuna pretesa in termini di redditività può essere vantata dal privato che si veda ridotto il ricavato della propria rivendita di generi di monopolio a seguito del trasferimento di altra rivendita, dovendo ritenersi prevalente l'interesse dell'amministrazione alla massimizzazione del gettito erariale.

ISTRUZIONE PUBBLICA ED UNIVERSITÀ

Sent. 8 agosto 2018, n.474

Competenza del Consiglio di classe a decidere se l'alunno può essere ammesso alla classe superiore. Spetta al Consiglio di classe decidere se l'alunno che abbia riportato insufficienze in una o due materie che il Consiglio stesso ritenga recuperabili possa ammettersi alla classe superiore, formulando apposita motivazione a tale riguardo.

LAVORO

Sent. 5 giugno 2018, n.379

Individuazione dei caratteri del lavoro notturno L'art. 1 comma 2 lett. e), d.lg. n. 66 del 2003 definisce alternativamente, e non cumulativamente, lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale e qualsiasi lavoratore che svolga, durante il periodo notturno, almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro; in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Sent. 5 novembre 2018, n. 572

Gli atti adottati dai sindaci dei Comuni colpiti da eventi sismici, volti all'individuazione ed occupazione in uso in via temporanea d'urgenza di terreni per l'installazione delle strutture abitative d'emergenza

(S.A.E.), sono disciplinati da una normativa emergenziale che delinea un quadro estremamente frastagliato ed eterogeneo. Il potere esercitato dal Sindaco rientra tra quelle ipotesi aventi natura eccezionale e finalizzate alla cura degli interessi generali non altrimenti tutelabili, giustificate da ragioni di urgenza in presenza di situazioni inaspettate, improvvise e imprevedibili, intese come impossibilità di utilizzare i rimedi ordinari previsti dall'ordinamento; il sindacato giurisdizionale sulle modalità di esercizio di tale potere, per il suo ampio contenuto discrezionale, è limitato ai soli casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, con la precisazione che l'esercizio di tale potere deve arrecare il minor danno possibile al privato. Pertanto, è suscettibile di annullamento il provvedimento che violi il criterio della necessaria proporzionalità tra il sacrificio imposto al privato e le esigenze di pubblico interesse e, nel caso di specie, l'effettivo fabbisogno abitativo al quale far fronte.

OTTEMPERANZA

Sent. 23 aprile 2018, n. 245

Il giudizio d'ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l'attuazione. - Nel processo amministrativo il giudizio d'ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l'attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso; l'ottemperanza è in effetti esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l'esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Sent. 9 aprile 2018, n. 197

Una volta che mediante il criterio c.d. qualitativo delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza di servizi (art. 14 c. 6 bis legge 241/90) il dissenso espresso dalle amministrazioni contrarie possa dirsi superato, il procedimento deve dirsi una volta per tutte concluso, fatto salvo il rimedio per le amministrazioni dissenzienti consistente nell'impugnazione dell'atto conclusivo della conferenza ovvero nella richiesta all'autorità proponente di riconvocazione della conferenza ai fini dell'eventuale esercizio del potere di ritiro (C.G.A.S. 3 settembre 2015 n. 581) anche in base all'innovativa previsione di cui all'art. 14 quater c. 2, L.241/90 introdotta dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 attuativo della legge "Madia".

Sent. 22 ottobre 2018, n. 562

In materia di partecipazione al procedimento amministrativo, la comunicazione di avvio del procedimento non può ridursi a mero rituale formalistico con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la mancata o incompleta comunicazione e la conseguente lesione della propria pretesa partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Sent. 27 settembre 2018, n.507

È inammissibile, per violazione dell'art. 35 comma 1, lett. b), c.p.a., il ricorso i cui motivi siano stati dedotti in modo apodittico e generico.

Sent. 16 agosto 2018, n. 476

Nel processo amministrativo si configura la violazione del giudicato qualora il nuovo atto emanato dall'Amministrazione contrasti con la sentenza recante un obbligo puntuale, tale che la sua esecuzione deve concretarsi nell'adozione di un atto il cui contenuto sia integralmente desumibile dalla sentenza stessa, ovvero quando il nuovo provvedimento riproduca i medesimi vizi già censurati all'origine. Si avrà, invece, elusione del giudicato laddove l'Amministrazione cerchi di realizzare il medesimo risultato con un'azione connotata da un manifesto sviamento di potere, e cioè con l'esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa ma in palese carenza dei presupposti che la giustificano al fine di pervenire surrettiziamente al medesimo esito già ritenuto illegittimo.

Sent. 6 settembre 2018, n. 492

La legittimazione a ricorrere del sindacato avverso atti concernenti singoli iscritti sussiste solo se ed in quanto i provvedimenti concretizzano anche una lesione dell'interesse collettivo statutariamente tutelato, risolvendosi altrimenti l'azione in una non consentita sostituzione processuale.

SANITÀ E FARMACIE

Sent. 16 luglio 2018, n. 453

L'art. 16, l. 11 gennaio 2018, n. 3 - nel dare l'interpretazione del d.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 nel senso che il «punteggio massimo di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del regolamento di cui al d.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 (servizio prestato presso le farmacie rurali), è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'art. 9, l. 8 marzo 1968, n. 221 - non viola i limiti costituzionali in tema di efficacia retroattiva delle norme non penali, si da ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 24, 113, 117 c. 1 in relazione all'art. 6 CEDU.

Sent. 1 febbraio 2018, n. 78

L'art. 1, co. 157, l. 124/2017, di riforma dell'ordinamento farmaceutico, nel confermare la titolarità di farmacie private in capo a società di capitali, impone comunque l'oggetto esclusivo della gestione della farmacia, confermando l'assunto per cui l'esercizio dell'attività farmaceutica è incompatibile con altre attività e in primis con quella sanitaria. Né tale incompatibilità appare restrittiva della concorrenza nella sua dimensione comunitaria, risultando sorretta dall'obiettivo di tutela della sanità pubblica, la quale certamente figura tra i «motivi imperativi di interesse generale» idonei a giustificare restrizioni alle libertà garantite dal Trattato UE.

STATO CIVILE

Sent. 3 gennaio 2018, n. 16

La domanda di mutamento del cognome, oltre che per le cause tassative indicate dalla legge (art. 89, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, come sostituito dal d.P.R. 13 marzo 2012 n. 54, secondo cui il mutamento del nome può essere giustificato "perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale", può essere motivata anche da intenti soggettivi ed atipici, purché meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale e non può essere respinta per il solo fatto che non vi sia un rapporto di parentela o simile tra l'interessato alla modificazione del cognome ed il suo titolare.

INTERVENTI (II)

3- CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

Ringrazio ancora gli intervenuti, dei quali lodo la concisione e la puntualità delle considerazioni svolte.

Non sappiamo se il 2019 sarà foriero di novità positive per la giustizia amministrativa a livello nazionale, per la quale si parla di una possibile legge delega del settore.

- Per quanto riguarda il TAR Umbria può già anticiparsi la conferma dei benefici derivanti dal cennato potenziamento delle forze e dell'impegno dimostrato dal Tribunale, anche tenendo conto del limitato piano di smaltimento dell'arretrato che si è potuto predisporre ed articolato solo su tre udienze.

Nel quadro normativo inerente gli obiettivi programmatici e costituito, oltre che dalle disposizioni sul processo, dall'art. 37 del d.l. n.98/2011, questo Tribunale, considerato il pieno regime del processo telematico, è in grado di indicare le seguenti misure:

- formazione dei ruoli delle udienze di merito mediante equilibrata individuazione dei ricorsi oggetto di istanze di prelievo e, nell'ordine cronologico, di ricorsi pronti per udienza, nonché tenendo conto delle fissazioni imposte da termini previsti dalla legge; in tale quadro incremento dei tempi per la fissazione delle udienze in forza di istanze di prelievo e che dovrebbe in sostanza consentire il rispetto delle disposizioni ordinarie dell'art. 71 comma 3;

- prosecuzione della riduzione dell'arretrato, sia mediante l'annuale programma di smaltimento che, in particolare, con la fissazione dei ricorsi depositati da oltre 3 anni e per i quali sussista ancora interesse ad una sollecita definizione del giudizio;

- a tale scopo, potrebbero essere predisposti ruoli aggiunti di smistamento, al fine di fissare i ricorsi più datati ed ancora assistiti da interesse;

- aumento delle decisioni adottabili con decreto monocratico in base al c.p.a., con speciale riferimento alle improcedibilità ed alle perenzioni;

- prosecuzione dell'opera di contrasto di tendenze dilatorie della decisione dei ricorsi in presenza di sospensiva accolta;

- maggiore applicazione dell'art. 71-bis, ove sussistano i presupposti, per la rapida definizione dei ricorsi nel merito e nell'ambito dei criteri stabiliti dal CDP in materia di carichi di lavoro dei magistrati.

Avrei preferito evitare di chiudere con questo riferimento, ma va rilevato che i pur necessari limiti in materia si pongono spesso e da molti anni in oggettivo contrasto logico con molte prescrizioni o misure normative, interne od esterne, tese ad un aumento di efficienza, celerità e produttività del Tribunale. Altra e forte perplessità, suggerita dalla pratica, riguarda la eccessiva diversificazione dei riti processuali che lungi dall'essere sostenuti da una valida ragione, non contribuiscono affatto ad accelerare la tutela giurisdizionale, poiché oltre a complicare il funzionamento complessivo della macchina giudiziaria, creano occasioni per sollevare strumentali questioni tecnico-processuali, ben lontane dalla necessità di un giusto processo teso alla risoluzione sostanziale delle controversie e quindi ad una giustizia. Tacendo di ricorsi che propongono più azioni soggette a riti diversi, basti osservare che è sempre più attenuata la distinzione tra riti in pubblica udienza e in sede camerale, se si considera che in diversi casi il rito camerale è indicato dal codice per la decisione del ricorso (v. ad es art. 71-bis, silenzi, accesso ai documenti, ottemperanza, appalti ed art. 120, comma 6-bis), che va sempre adottata con sentenza.

La sottolineatura di tali contraddizioni, lungi dall'averne uno spirito polemico, ritengo sia utile a sollecitare per l'ennesima volta una razionale riforma della giustizia amministrativa che, nell'interesse di tutti, riesca a potenziarla conciliando indipendenza, produttività e qualità, riforma senza la quale ogni obiettivo programmatico rischia di essere sostanzialmente vanificato.

Ciò potrebbe contribuire a rafforzare quel ruolo del giudice amministrativo inteso come garante di un corretto rapporto tra autorità-libertà e richiamato dalla relazione 2019 del Presidente del Consiglio di Stato.

Con questo auspicio riformista, dichiaro aperto l'anno giudiziario 2019 presso il TAR dell'Umbria.

TABELLA I

A.	Ricorsi proposti nel 2018	651
B.	Ricorsi proposti nel 2017	510
C.	Incremento ricorsi 2018 (a-b)	141
D.	Ricorsi pendenti al 31.12.2017	1322
E.	Ricorsi definiti nel 2018: (di cui 641 con sentenza e 97 con decreto decisorio)	738
F.	Ricorsi pendenti al 31.12.2018 (a+d-e)	1235
G.	Provvedimenti pubblicati (di cui 762 a definizione dei ricorsi e 208 non definiti).	970

TABELLA II

RIEPILOGO GENERALE ANNO 2018

MESI →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
Sospensive esaminate	28	10	14	21	13	24	26		34	22	18	16	226
PROVVEDIMENTI CAUTELARI													
Sospensive decise	24	5	10	18	11	19	14		10	9	9	12	141
Decreti cautelari	2		7	3	2	6	2	1	2	2	2	3	32
TOTALE	26	5	17	21	13	25	16	1	12	11	11	15	173
PROVVEDIMENTI MONOCRATICI													
Ordinanze Presidenziali													0
Decreti Presidenziali		1					1				1		3
Decreti Ingiuntivi													0
Ord. Pres. Trasmis. Tar compet. (definiscono)													0
Decreti Pres. Trasmis. Tar compet. (definiscono)													0
Decreti Ingiuntivi definiscono													0
Decreti decisori													
Perenzione						36			19	39			94
Rinuncia													0
Cessata materia del contendere													0
Improcedibile												2	2
Estinzione													0
Altri Decreti	1												1
TOTALE	1	1	0	0	0	36	1	0	19	39	1	2	100
PROVVEDIMENTI COLLEGIALI													
Ordinanze Collegiali			3	1	1	1	1	1			1		9
Altre Ordinanze Collegiali		3	2	1	2		1		2	10	1	3	25
Rinvio Corte Costituzionale										1			1
Decreti Collegiali			1			2	1		2			2	8
Dispositivi di Sentenza													0
Sentenze parziali			3	1		1					1	1	7
Sentenze di rito													
Irricevibile	3				1	2	1					2	9
Inammissibile	2	2	3	5	9	2	3	2	4	2	5	4	43
Improcedibile	10	1	6	1	9	3	6	1	2	3	7	6	55
Cessata materia del contendere	17	12	6	19	21		3			5	5	10	98
Rinuncia	1	3	3		2					2		1	12
Difetto di Giurisdizione	5	2	2		4		2		1	1	1	2	20
Sentenze di merito													
Accolte	20	31	19	26	47	16	35	5	3	27	27	26	282
Respinte	18	6	12	8	20	8	10	8	4	13	10	5	122
TOTALE	76	60	60	62	116	35	63	17	18	64	58	62	691

TABELLA III

RICORSI PERVENUTI NELL'ANNO 2018 DISTINTI PER TIPOLOGIA: TOTALE N. 651

A.	SILENZIO (ex art. 117 c.p.a.)	N. 8
B.	ACCESSO AI DOCUMENTI (ex art. 116 c.p.a.)	N. 8
C.	OTTEMPERANZA	N. 19
D.	EQUA RIPARAZIONE ex Legge 89/01 (Legge Pinto).	N. 322
E.	ORDINARIO	N. 244
F.	RITO APPALTI (ex art. 120 ss. c.p.a.)	N. 22
G.	RITO APPALTI (ex art. 120 comma 2 bis c.p.a.)	N. 6
H.	RITO ABBREVIATO (ex art. 119 c.p.a.)	N. 1
I.	RISARCIMENTO DANNI (ex art. 30 c.p.a.)	N. 3
J.	RIASSUNZIONE PER INCOMPETENZA (ex art. 15 co. 4 e 16 co. 3 c.p.a.)	N. 2
K.	TRASPOSIZIONE DA RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO . . .	N. 14
L.	ELETTORALE (ex art. 129 c.p.a.)	N. 1
M.	REVOCAZIONE (ex art. 106 E 107 c.p.a.)	N. 1



